



Comune di Pordenone

Via Bertossi 9, 2 - 33170 PORDENONE
Tel 0434 392 111 Fax 0434 392 406
www.comune.pordenone.it

SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VERDE E PARCHI,
PROTEZIONE CIVILE
U.O.S. DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE

Spett.le **Prefettura di Pordenone**
protocollo.prefpn@pec.interno.it

Y:\02_Interventi_prevenzione_esercitazioni\2020_CoronaVirus\
05_ORDINANZE\Ordinanza mercato
sabato_13112020_rev01.doc

Data: 13 Novembre 2020

ORDINANZA N° 32/ 2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Ordinanza contingibile e urgente n.41/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Adozione di apposito piano per la gestione del mercato all'aperto su area pubblica nelle giornate del sabato.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni



la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;

Visto il DPCM del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n.41/PC data 12/11/2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare il punto a.4 che dispone:

“È fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;*
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;*
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.*

Visto l’apposito piano redatto dagli uffici Comunali competenti in conformità ai contenuti minimi di cui al suddetto punto a.4 dell’Ordinanza 41/PC soprarichiamati;

ORDINA

1. A tutti i cittadini e a tutti i titolari di posteggio del mercato del sabato ed eventuali spuntisti il rispetto delle norme contenute nel piano in oggetto che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
2. La sorveglianza pubblica o privata di verifica distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita mercatale.
3. La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line del Comune costituisce notifica ai singoli operatori mercatali.

Allegati: Piano per la gestione del mercato all’aperto su area pubblica nelle giornate del sabato.

IL SINDACO

Alessandro CIRIANI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e smi